

CAUSA 44-65

**HESSISCHE KNAPPSCHAFT**

**CONTRO**

**LA DITTA SINGER ET FILS**

Domanda di pronunzia pregiudiziale  
proposta dalla Corte d'appello di Colmar

## Sentenza della Corte del 9 dicembre 1965<sup>1</sup>

### M a s s i m e

1. *Procedura — Pronunzia pregiudiziale — Parti nella causa di merito — Diritti*  
(Trattato C.E.E., articolo 177)
2. *Libera circolazione delle persone — Lavoratori ai sensi del regolamento n. 3 del Consiglio C.E.E. — Nozione*
3. *Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Assicurazione infortuni — Prestazioni effettuate a norma delle leggi di uno Stato membro — Danno verificatosi prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 3 del Consiglio C.E.E. — Enti debitori — Diritti nei confronti del terzo tenuto al risarcimento — Azione di recupero — Ammissibilità*  
(Regolamento n. 3 del Consiglio C.E.E., articoli 52 e 53, n. 3)

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La facoltà di determinare le questioni da sottoporre alla Corte è riservata al giudice nazionale; le parti non possono modificarne il tenore né farle dichiarare prive d'oggetto.</li> <li>2. La nozione di « lavoratore » ai sensi del regolamento n. 3 non comprende solo i lavoratori migranti in senso stretto o i lavoratori che si trasferiscono per esercitare la loro attività.</li> </ol> | <p>Cfr. la massima n. 1 della sentenza 75-63, <i>Raccolta</i>, Vol. X, p. 353.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. L'articolo 52 del regolamento n. 3 dà facoltà agli enti previdenziali di uno Stato membro di esigere, alle condizioni ivi contemplate, il rimborso di prestazioni effettuate in seguito ad un infortunio avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1959.</li> </ol> |
|--|---|

Nel procedimento 44-65

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale a norma dell'articolo 177 del Trattato istitutivo della Comunità Economica

<sup>1</sup> — Lingua processuale : il francese.